

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

recante conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Mali relativo alla fornitura di sorgo a titolo di aiuto alimentare

(72/96/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare ⁽¹⁾ ;

considerando che la Repubblica del Mali ha presentato una domanda di aiuto alimentare in data 30 settembre 1970 ;

considerando che, tenuto conto della situazione dell'approvvigionamento di cereali del Mali, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 7 500 tonnellate di sorgo nel quadro del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1970/1971,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Mali relativo alla fornitura di sorgo a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

⁽¹⁾ GU n L 66 del 23. 3. 1970, pag. 1.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Mali relativo alla fornitura di sorgo a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

1. Nel quadro del suo programma di aiuto alimentare in cereali per l'anno 1970/1971, la Comunità economica europea fornisce alla Repubblica del Mali, a titolo di dono, conformemente alla decisione del Consiglio del 6 aprile 1971, un quantitativo di 7 500 tonnellate di sorgo.

Le consegne vengono effettuate cif porti di sbarco africani in sacchi di juta di un peso lordo di 50 chilogrammi.

2. La Commissione delle Comunità europee renderà noti in tempo utile, per lettera, telexscritto o telegramma, alla Repubblica del Mali i porti di sbarco e le date in cui il sorgo sarà messo a disposizione in detti porti.

Le responsabilità della Comunità economica europea e della Repubblica del Mali, in merito rispettivamente alla consegna e alla presa in carico cif, sono definite nell'allegato che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo II

La Repubblica del Mali s'impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per il trasporto del sorgo dai porti di sbarco ai luoghi di destinazione.

Articolo III

La Repubblica del Mali s'impegna ad impiegare a fini alimentari il sorgo fornito a titolo di aiuto e ad applicare nella vendita sul proprio mercato di tale prodotto i prezzi normalmente praticati sul mercato stesso per i prodotti di qualità analoga.

Il ricavo di tale vendita, diminuito delle spese di trasporto dal porto di sbarco ai luoghi di consumo e delle normali spese di commercializzazione sul mercato del Mali, sarà versato in un conto speciale destinato a coprire le spese sostenute dalla Repubblica del Mali per il finanziamento di progetti di sviluppo.

Articolo IV

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente accordo in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A questo scopo, esse emanano i provvedimenti necessari per far sì che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni

commerciali ragionevolmente prevedibili in assenza di tali forniture.

Articolo V

La Repubblica del Mali prende tutti i provvedimenti atti ad impedire la riesportazione del sorgo ricevuto a titolo di aiuto, dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivati da detto cereale, nonché l'esportazione, commerciale o non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, del sorgo prodotto nel paese avente la stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto, dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivati da detto sorgo.

Articolo VI

La Repubblica del Mali s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente accordo. A tale scopo essa comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati riguardanti :

1. il trasporto : porti e date di arrivo delle navi ; natura, quantità e qualità dei prodotti scaricati ; data in cui è ultimato lo scarico ;
2. la commercializzazione : quantitativi venduti ; modi di commercializzazione ; prezzi di vendita praticati ;

3. la situazione del conto speciale costituito con il ricavo della vendita, in moneta locale, del sorgo fornito a titolo di aiuto ;
4. i progetti finanziati mediante il conto speciale ; l'entità dell'apporto finanziario del conto speciale nel finanziamento complessivo dei progetti.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo VI vengono comunicate entro i seguenti termini :

- per quanto riguarda il trasporto : non oltre 30 giorni dallo sbarco di ciascun carico ;
- per quanto riguarda gli altri dati : la situazione al 31 dicembre di ogni anno va comunicata entro il 15 gennaio dell'anno successivo, fino alla liquidazione totale del conto speciale.

Articolo VIII

A richiesta di una delle parti contraenti, queste ultime si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo.

Articolo IX

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in tedesco, francese, italiano e olandese, ciascuno di questi testi facendo ugualmente fede.

ALLEGATO

Clausole relative alla messa a disposizione del sorgo nei porti di sbarco

Per la buona esecuzione dell'accordo, in particolare dell'articolo I, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni :

Articolo 1

La consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 2

I rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea alla Repubblica del Mali nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 3

La Comunità economica europea deve mettere a disposizione e designare alla Repubblica del Mali, in tempo utile, le navi che dovranno trasportare la merce in modo che siano rispettate le date di scarico che saranno indicate conformemente all'articolo I dell'accordo.

La Comunità economica europea deve designare la nave almeno sette giorni liberi prima della data presunta del suo arrivo in porto. La Comunità economica europea è responsabile delle conseguenze che possono risultare da un ritardo nella designazione della nave.

La Comunità economica europea deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano di informare la Repubblica del Mali, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza allo sbarco dei quantitativi che saranno indicati conformemente all'articolo I dell'accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 7 500 tonnellate.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio alla Repubblica del Mali la data d'imbarco, la quantità e la qualità cari-

cate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce, a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco, sono a carico della Repubblica del Mali.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatari per l'esecuzione dell'accordo.

Per ogni evenienza, la Repubblica del Mali designa un rappresentante in ciascun porto di sbarco.

Informazione relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Mali relativo alla fornitura di un aiuto alimentare

L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Mali, relativo alla fornitura di sorgo a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 20 dicembre 1971, è stato firmato a Bruxelles il 26 gennaio 1972

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal signor Jean Dondelinger, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti, nonché dal signor Hans-Broder Krohn, direttore generale dell'aiuto allo sviluppo della Commissione delle Comunità europee e,

a nome del governo della Repubblica del Mali, dal signor Alioune Sissoko, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione del Mali presso le Comunità europee.
